

COMUNE DI SAVA (Provincia di Taranto)

ORDINANZA N.

36

Data:

17/04/2020

ORGANI ISTITUZIONALI

ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno DICIASSETTE del mese di APRILE dell'anno DUEMILAVENTI dal Sindaco.

Oggetto:

RIPRESA DELLE ATTIVITA' DI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI NEL MERCATO SETTIMANALE.

IL ORGANI ISTITUZIONALI\SINDACO

IAIA DARIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Premesso che:

- con decreto del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, mesi sei, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nelle data dell'08,
 09, 11, 22 marzo e 1, 10 aprile 2020 sono state adottate misure urgenti in materia di
 contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", applicabili
 sull'intero territorio nazionale;
- altre misure a carattere sanitario sono state disposte con ordinanza del Ministro della Salute in data 20 marzo 2020;
- il decreto legge del 25 marzo 2020 n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19" ha impartito ulteriori misure rgenti per fronteggiare l'emergenza;

Considerato che:

- l'art. 1, comma 1, lett. z) del D.P.C.M. del 10 aprile 2020 prevede la chiusura dei mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari previa la garanzia del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- la lettera dd) del medesimo comma, art. 1 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020 prevede che " gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali per più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'all. 5 ";
- l'allegato 5 al D.P.C.M. del 10 aprile 2020 riporta le seguenti "Misure per gli esercizi commerciali" :
 - 1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
 - 2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza di almeno due volte al giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
 - 3. Garanzia di adeguata aereazione e ricambio d'aria.

- 4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
- 5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
- 6. Uso di guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
- Letta la nota della Federazione Italiana Venditori Ambulanti e su aree pubbliche CONFCOMMERCIO del 09.04.2020 e di "Casambulanti (Comitato Autonomo Ambulanti Italiani) del 16.04.2020, con la quale si richiede al Sindaco di consentire l'attività dei Mercati, limitatamente ai prodotti alimentari, previa l'adozione da parte dei soggetti interessati di tutte quelle misure atte a garantire la sicurezza, dichiarandosi pronti a farsi carico dell'organizzazione delle misure precauzionali che saranno adottate;
- Consideratoche i commercianti nel frattempo hanno potuto prendere atto delle misure comportamentali da adottare per rispettare le prescrizioni governative, in particolare "garantire la fruizione da parte dei consumatori ed evitare assembramenti nei pressi dei banchi di vendita su area pubblica, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra gli avventori;
- Ritenuto opportuno lo svolgimento del mercato limitatamente alla vendita dei soli
 generi alimentari, tenuto conto del rilievo sociale e di servizio che l'attività
 mercatale svolge nell'ambito della comunità savese, in considerazione degli usi
 della popolazione in relazione alle misure di contenimento indotte dall'emergenza
 "Covid-19";
- Ritenuto necessario dover indicare le prescrizioni e disciplinare in dettaglio le modalità di svolgimento dell'attività mercatale al fine di garantire il rispetto delle misure di contenimento alla diffusione epidemiologica sopra richiamate;
- **Vista** le L.R. n. 24/2015;
- Vistol'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

a partire dal 20 aprile p.v. la ripresa delle attività di vendita di generi alimentari nel mercato settimanale del lunedì, nel seguente orario nell'area mercatale del Comune di Sava con la seguente disciplina e nell'osservanza delle successive prescrizioni:

- 1. L'area dovrà essere recintata completamente lungo il perimetro con nastri e dovranno essere predisposti due varchi, uno per l'afflusso ed uno per il deflusso, sorvegliati dai volontari della Protezione Civile. E' consentito individuare e segnalare ulteriori uscite di emergenza;
- 2. Dovrà essere individuata un'area di rispetto esterna che consenta il formarsi di una eventuale coda ordinata nella quale sia possibile il distanziamento interpersonale;
- 3. E' autorizzato il trasferimento dei posteggi in modo da garantire l'efficace rispetto delle misure di sicurezza;
- 4. La polizia locale sarà presente con funzioni di vigilanza, ma non con compiti di controllo dell'accesso.
- 5. L'area mercatale sarà completamente delimitata a cura delle organizzazioni di categorie che hanno manifestato disponibilità con il supporto della Polizia Locale e degli operatori di Protezione Civile;
- 6. All'uscita sarà collocato a cura di Teorema S.p.A. un contenitore per lo smaltimento in sicurezza di guanti e mascherine;
- 7. Tra un banco e un altro dovrà essere assicurato lo spazio vuoto di un posteggio delimitato con nastro;
- 8. Gli operatori commerciali dovranno installare il proprio banco non prima delle ore 6.00. L'apertura al pubblico dovrà avere luogo alle ore 7.30 e la chiusura alle ore 13.00. E' fatto obbligo di lasciare libera l'area di ingombri e rifiuti entro e non oltre le ore 14.00 del medesimo giorno;
- 9. Il numero di persone (un solo componente per nucleo familiare) che possano accedere contemporaneamente all'area mercatale deve essere non superiore al doppio delle postazioni di vendita esistenti;
- 10. E' obbligatorio l'uso di idonei DPI (mascherine, guanti "usa e getta", visiere, ecc.) sia per gli esercenti che per gli utenti. Sarà interdetto l'accesso nei confronti di coloro i quali siano privi di tali DPI;

- 11. I clienti dovranno essere serviti uno solo per volta, sempre nel rispetto della distanza interpersonale;
- 12. L'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive;
- 13. I commercianti dovranno mettere a disposizione dell'utenza gel disinfettante per le mani.
- 14. In ciascun posteggio gli operatori dovranno essere in numero tale da garantire il rispetto del distanziamento sociale tra loro;
- 15. Ogni operatore dovrà porre a terra, prima dell'inizio delle operazioni di vendita, idonea segnaletica finalizzata a tenere distanziati i clienti dal banco e tra loro nei rispetto dei principi del distanziamento sociale . Qualora si dovessero determinare particolari accodamenti in corrispondenza di specifici posteggi, che possano determinare criticità sul rispetto del distanziamento sociale, l'operatore commerciale è tenuto ad invitare l'utenza ad allontanarsi, richiedendo se del caso-l'ausilio di agenti della Polizia Locale o degli operatori della Protezione Civile ivi presenti.
- 16. Il Comando di Polizia Locale è incaricato di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza.

MISURE DI MONITORAGGIO.

Al termine della giornata di mercato, verrà svolta un'analisi delle eventuali criticità rilevate, nel caso dovessero essercene, al fine di valutare la permanenza delle condizioni di svolgimento dell'attività.

SI AVVERTE

Che qualora venisse riscontrata una difforme gestione dell'area di mercato che determini assembramenti o il mancato rispetto della distanza interpersonale si procederà a disporre la sospensione della licenza degli operatori presenti ai sensi dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri nonché la chiusura del mercato stesso fino a cessata emergenza.

DISPONE

di notiziare del presente provvedimento gli:

- operatori titolari di posteggio dei mercati settimanali;
- organizzazioni di categoria,
- associazioni consumatori per la dovuta diffusione.

di trasmettere la presente ordinanza a:

- Ditta appaltatrice del servizio Raccolta dei rifiuti per assicurare il servizio pulizia, lavaggio e sanificazione area mercatale;
- Locale Stazione Carabinieri e Comando di Polizia locale per i controlli di competenza.

di pubblicare il presente provvedimento sull'albo pretorio on line per opportuna informazione e sul sito istituzionale dell'Ente per l'ampia diffusione.

Ai sensi dell'art. 3, c. 4, della legge 241/1990 e s.m.i., avverso la presente ordinanza si può proporre ricorso al T.A.R. Puglia entro gg. 60 ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro gg. 120, termini tutti decorrenti dalla data di notifica o conoscenza del presente atto.